

Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- Comma 1:** Il presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 dello Statuto dell'Associazione denominata "Società Infermieri di Area Nefrologica Ente del Terzo Settore" (SIAN-ETS), disciplina le modalità di istituzione delle Sezioni regionali e/o interregionali e le modalità del loro funzionamento, alle quali le Sezioni stesse dovranno obbligatoriamente attenersi.
- Comma 2:** Le Sezioni non hanno personalità giuridica autonoma e pertanto non godono di autonomia economica e patrimoniale
- Comma 3:** Le Sezioni regionali e Interregionali utilizzeranno il marchio ed il logo appartenenti a SIAN, dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLE NUOVE SEZIONI REGIONALI

- Comma 1:** L'autorizzazione all'istituzione di ogni nuova Sezione è conferita dal Consiglio Direttivo, a seguito di specifica richiesta sottoscritta da almeno venti Soci ordinari/onorari residenti nella regione medesima o nelle regioni che, alla data della richiesta, risultino iscritti alla SIAN e in regola con il versamento delle quote associative degli ultimi due anni, comprensivo di quello in corso di richiesta.
- Comma 2:** Nel caso di regioni contigue che, per il ridotto numero di iscritti, non raggiungano i criteri stabiliti per divenire o restare sezione regionale, è possibile, su delibera specifica del CD, costituire sezioni interregionali con un unico Consiglio Regionale ed un unico ROR che le rappresenti con le stesse modalità di cui al comma precedente.
 - a. In caso di successivo raggiungimento del quorum in una o più di queste regioni il CD potrà provvedere con apposita delibera a costituire o a ricostituire la sezione regionale.
 - b. In caso di sezioni interregionali dovrà essere prevista l'elezione di almeno un rappresentante ROR per ognuna delle regioni che formano la sezione interregionale.

Art. 3 - PROCEDURA ELEZIONI

- Comma 1:** La prima Assemblea regionale o interregionale dovrà essere convocata dal Coordinatore nazionale dei ROR che resterà in carica per l'espletamento burocratico sino alla nomina del ROR di sezione degli organi delle sezioni regionali.
 - a. Alla prima Assemblea della SEZIONE potranno intervenire, con diritto di voto, i Soci residenti nella regione di appartenenza che risultino iscritti alla SIAN da almeno centoventi giorni.
 - b. Entro quindici giorni dalla prima Assemblea della SEZIONE, nella quale sono eletti gli organi delle sezioni regionali, il coordinatore nazionale dei ROR trasmetterà il verbale della prima Assemblea al Consiglio Direttivo il quale, valutata la correttezza del procedimento adottato e preso atto di quanto deciso, delibererà entro i successivi quindici giorni il risultato delle votazioni e l'istituzione della nuova SEZIONE REGIONALE.
 - c. Verrà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla SIAN.
 - d. La figura di ROR di sezione è compatibile con le cariche di Consigliere regionale o interregionale.
 - e. La carica di ROR è incompatibile con la carica di Probiviro e di Presidente della SIAN.
 - f. Contestualmente all'istituzione della nuova SEZIONE entrerà in carica il ROR nominato nel corso della prima Assemblea.
 - g. Entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta istituzione della nuova SEZIONE, il ROR dovrà

comunicare al Consiglio Direttivo l'indirizzo della sede operativa.

Art. 4 - ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI

Sono Organi delle sezioni regionali:

1. l'Assemblea regionale o interregionale dei Soci;
2. il Consiglio regionale o interregionale;
3. il ROR di sezione regionale;
4. il Segretario.

Art. 5 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SEZIONI REGIONALI

-Comma 1: All'Assemblea ordinaria della SEZIONE potranno intervenire tutti i Soci residenti nella regione o nelle regioni che costituiscono le sezioni interregionali come da Art. 2 del presente regolamento.

-Comma 2: L'Assemblea è convocata e presieduta dal ROR di SEZIONE almeno una volta all'anno. La convocazione verrà inviata ai Soci tramite e-mail almeno **quindici giorni** prima della data fissata per l'incontro.

- a. In caso di nomina delle cariche elettive l'Assemblea verrà comunicata almeno sessanta giorni prima.
- b. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

-Comma 3: Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio regionale o interregionale, il quale provvederà a redigere i verbali delle riunioni sottoscritti anche dal ROR di Sezione e riportati a cura del Segretario da tenere agli atti, copie dei verbali dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo entro i **quindici giorni** successivi alla data dell'Assemblea.

-Comma 4: L'Assemblea nomina il ROR di sezione e i componenti del Consiglio regionale o interregionale, in un numero compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di dieci, secondo i criteri stabiliti e comunicati prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo, in proporzione al numero di iscritti residenti nella regione.

-Comma 5: Potranno essere indette Assemblee straordinarie su richiesta del cinquantuno% dei Soci aventi diritto di voto.

- a. La convocazione e le deliberazioni delle Assemblee straordinarie seguono le regole fissate per l'Assemblea ordinaria.

Art. 6 - CONSIGLIO REGIONALE

-Comma 1: Comma 1: Il Consiglio regionale o interregionale coadiuva il ROR di sezione nell'espletamento delle sue funzioni.

- a. Ogni Socio, iscritto da almeno **tre anni** consecutivi (compreso l'anno in corso), che desideri candidarsi a Consigliere regionale o interregionale dovrà far pervenire la propria richiesta al ROR di sezione almeno **venti giorni** prima dalla data dell'Assemblea.
- b. I Consiglieri verranno eletti dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e con votazione separata rispetto a quella relativa all'elezione del ROR di sezione, qualora le due votazioni avvenissero contestualmente.
- c. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
- d. A parità di punteggio risulterà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla SIAN.

-Comma 2: Il mandato del Consiglio Regionale cesserà in concomitanza del rinnovo del Consiglio

Direttivo Nazionale.

- a. Fino alla data di nomina del nuovo Consiglio Regionale i precedenti Consiglieri resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione.

-Comma 3: Il Consiglio Regionale si riunirà almeno con cadenza quadrimestrale POSSIBILMENTE VIA WEB:

- a. Si riunirà altresì tutte le volte che il ROR di sezione lo riterrà necessario o opportuno, e comunque quando gli verrà fatta specifica e motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri regionali o interregionali
- b. La convocazione del Consiglio Regionale con data, ora e luogo della riunione dovrà coincidere con la sede della Sezione Regionale ed ordine del giorno; dovrà essere inviata via e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro
- c. Il Consiglio Regionale, costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibererà le decisioni prese con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevarrà il voto del ROR di sezione.

-Comma 4: Il Consiglio Regionale nominerà al suo interno il Segretario.

-Comma 5: I Consiglieri Regionali o interregionali potranno rimanere in carica tre anni ed essere rieletti per tre mandati consecutivi.

-Comma 6: La carica di Consigliere regionale o interregionale è incompatibile con la carica di Coordinatore dei ROR e con la carica di Presidente SIAN, mentre potrà essere eletto per la carica di ROR.

Art. 7 - ROR DELLA SEZIONE REGIONALE O INTERREGIONALE

-Comma 1: Il ROR di sezione e R/I realizzerà le attività programmate e preventivamente autorizzate come da statuto, esercitando i propri compiti esecutivi nell'ambito del preventivo approvato dal CD.

- a. Requisiti essenziali per poter proporre la propria candidatura alla carica di ROR DI SEZIONE regionale è il possesso di un curriculum formativo – professionale e l'iscrizione SIAN come socio da almeno **tre annualità** consecutive (compreso l'anno in corso).
- b. Il curriculum dovrà essere inviato da ciascun candidato al Presidente SIAN almeno **sessanta giorni** prima della data dell'Assemblea regionale o interregionale.
- c. Il Presidente, acquisito il parere positivo della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ammetterà i candidati alle procedure elettorali, dandone comunicazione al ROR DI SEZIONE uscente ed agli interessati.
- d. Il Consiglio Direttivo, a mezzo del suo Presidente, in caso di non accettazione della candidatura ne darà comunicazione all'interessato che potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

-Comma 2: Il ROR di sezione rappresenterà SIAN presso le Istituzioni Regionali o interregionali e sarà tenuto a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le linee guida e gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Direttivo

- a. Nel caso di sedi interregionali il ROR di sezione potrà, se necessario, delegare un Consigliere residente in una specifica regione tra quelle che costituiscono la sede interregionale e rappresentare SIAN presso le istituzioni di quella regione.
- b. Il ROR di sezione non sarà eleggibile come Coordinatore o come Consigliere regionale, la sua carica durerà tre anni, e per non più di tre mandati, salvo espresse deroghe concesse dal Consiglio.
- c. Il mandato conferito al ROR di sezione cesserà contestualmente alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo Nazionale, indipendentemente dalla data di nomina del ROR di sezione.

-Comma 3: Il ROR NOMINATO, per procedere alle elezioni dei nuovi organi regionali dovrà convocare

l'Assemblea dei Soci entro tre mesi dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, presiederà la gestione della SEDE e ne sarà responsabile

- a. Entro il termine dell'anno solare dovrà redigere ed inviare al Presidente SIAN e al Coordinatore nazionale dei ROR, una relazione con la sintesi delle attività svolte
- b. In caso di dimissione dalla carica di ROR di sezione prima del termine del proprio mandato, il Segretario della SEDE assumerà provvisoriamente la carica di ROR di Sezione e convocherà l'Assemblea per l'elezione della carica vacante entro **i tre mesi** successivi decorrenti dalla data di cessazione.
- c. Qualora tale procedura per qualsiasi motivo non verrà e/o non sarà espletata e/o espletabile, il Presidente SIAN nominerà un ROR di sezione pro-tempore, il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale o interregionale.

Art. 8 - SEGRETARIO REGIONALE

- Comma 1:** Il Segretario regionale sarà nominato dal Consiglio Regionale o interregionale al proprio interno.
- Comma 2:** Compiti del Segretario:
- a. redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio regionale
 - b. conservare i verbali agli atti
 - c. inviare copia dei verbali, controfirmata dal ROR di sezione regionale, al Consiglio Regionale, al Direttivo Nazionale e al Coordinatore dei ROR entro **quindici giorni** dalla data della riunione.
 - d. in caso di dimissione del ROR di sezione assumere provvisoriamente la carica e convocare l'Assemblea regionale o interregionale per l'elezione del nuovo ROR di sezione **entro tre mesi**;
 - e. sottoscrivere congiuntamente al ROR di sezione, il rendiconto economico finanziario annuale; da trasmettere alla Segreteria Nazionale entro il quindici luglio ed il quindici gennaio di ciascun anno la relativa documentazione.

Art. 9 - INIZIATIVE DELLE SEZIONI REGIONALI

- Comma 1:** Tutte le iniziative promosse dalle singole SEZIONI, in particolare quelle in campo editoriale, telematico, formativo e congressuale, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale SIAN, che avrà facoltà di nominare un proprio Consigliere nell'organismo organizzatore dell'iniziativa. A tal fine dovrà essere inviato da parte del ROR di sezione, almeno **quattro mesi** prima della data dell'evento, dettagliata relazione i cui contenuti sono determinati nel *Disciplinare Tecnico*.
- Comma 2:** Ciascun singolo evento regionale non potrà avere durata superiore di un giorno. In ogni caso è fatta salva la facoltà della Società di infermieri di area nefrologica, indicare alla SEZIONE l'ente organizzatore delle iniziative a cui si appoggia la Società, in tale ipotesi vi è l'obbligo di avvalersi dell'ente indicato.
- Comma 3:** Eventuali variazioni del budget che prevedano incrementi di spesa o incremento di disavanzo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Comma 4:** Nel caso in cui non venga concessa l'autorizzazione richiesta, l'iniziativa non potrà essere organizzata a nome della Società Infermieri Area Nefrologica.
- Comma 5:** I patrocini devono essere rilasciati solo dalla Sede nazionale. (come da Art. 2 del regolamento patrocinio).
- Comma 6:** L'unico logo che potrà apparire su ogni e qualsiasi documento predisposto dalla SEZIONE

regionale dovrà obbligatoriamente essere quello ufficiale inviato dalla Segreteria nazionale. Sarà cura del Segretario di sezione riportare su carta intestata i nominativi dei componenti del Consiglio Regionale e del/i ROR di Sezione.

Art. 10 - GESTIONE ECONOMICA

- Comma 1:** Le SEZIONI Regionali non possono godere di autonomia economico-patrimoniale. La gestione economica finanziaria e vari rimborsi spese per attività a nome di SIAN avverrà secondo modalità determinate nel **Disciplinare Tecnico** dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entro il quindici gennaio e quindici luglio di ciascun anno dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale un rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente sottoscritto dal ROR di sezione e dal segretario.
- Comma 2:** Eventuali disavanzi di gestione, emergenti dal rendiconto annuale verranno ripianati da SIAN solo se conseguenti ad iniziative di cui al precedente Art. 5, preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale nei limiti del contributo annuo approvato. In caso contrario, gli eventuali disavanzi gestionali, generati da iniziative non autorizzate, dovranno essere ripianati dal ROR di sezione.
- Comma 3:** Le SEZIONI Regionali non potranno ricevere donazioni e/o elargizioni a qualsiasi titolo e/o da chiunque effettuate.
- Qualora peraltro dovessero essere effettuate a SIAN donazioni e/o elargizioni espressamente destinate alla SEZIONE, potrà essere riconosciuta alla stessa una percentuale pari al novanta %.
 - Tale percentuale verrà accantonata da SIAN in apposito fondo finalizzato a finanziare eventuali ulteriori iniziative della SEZIONE di cui al precedente Art. 5, proposte a SIAN per le necessarie autorizzazioni entro e non oltre il termine dell'esercizio successivo a quello in cui il predetto avanzo si è generato.
 - Trascorso tale termine senza che siano state avanzate richieste dalla SEZIONE, l'importo verrà acquisito a titolo definitivo da SIAN.
- Comma 4:** Sarà cura del Segretario regionale o interregionale trasmettere alla Segreteria Nazionale per gli adempimenti contabili e fiscali di legge, tutta la documentazione afferente i giustificativi di spesa entro il quindici gennaio e quindici luglio.

Art. 11 - SCIoglimento E COMMISSARIAMENTO DELLE SEDI REGIONALI O INTERREGIONALI

- Comma 1:** In caso di acclamate e ripetute irregolarità ed inadempienze di qualsivoglia natura, sarà facoltà del Consiglio Direttivo, acquisito il parere dei Probiviri, sciogliere il Consiglio regionale o interregionale e destituire il ROR di sezione procedendo, in sua vece al Coordinatore Nazionale dei ROR, il quale assumerà tutti i poteri di ordinaria gestione, rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo nazionale.
- Il Coordinatore Nazionale dei ROR dovrà inoltre indire le elezioni per il nuovo Consiglio Regionale o Interregionale secondo le direttive impartitegli dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12 - DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

- Comma 1:** Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore successivamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea nazionale.
- Comma 2:** Gli organi delle SEZIONI regionali sono tenuti a seguire le disposizioni contenute nel



**REGOLAMENTO DELLE SEZIONI
REGIONALI E/O INTERREGIONALI
SOCIETA' INFERMIERI DI AREA NEFROLOGICA
(SIAN-ETS)**

ALLEGATO N. 2
del 30/09/2020
REVISIONE
del 09/05/2023

presente regolamento, presentato da SIAN all'atto di richiesta di costituzione di sezione e relativa sottoscrizione per presa visione ed accettazione.

Art. 13 - MODIFICHE

Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.